



Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Modifica del ...

Avamprogetto

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Concerne solo il testo in tedesco e francese.

Art. 1 lett. d, d^{ter} e f

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:

- d. proteggere la fauna e la flora indigene come pure la loro diversità biologica e proteggere e interconnettere i loro spazi vitali naturali;
- d^{ter} garantire i benefici derivanti dalla varietà, dalla peculiarità e dalla bellezza naturale e paesaggistica per l'uomo e per l'ambiente;
- f promuovere la cultura della costruzione.

RS

¹ FF 2021 ...

² RS 451

*Titolo prima dell'art. 12h***Capo 1a: Presa in considerazione degli inventari federali nell'adempimento dei compiti cantonali***Art. 12h*

I Cantoni tengono conto degli inventari federali di cui all'articolo 5 nel quadro della ponderazione degli interessi nelle loro pianificazioni, in particolare nella pianificazione direttrice e nella pianificazione dell'utilizzazione secondo gli articoli 6–12 e 14–20 della legge del 22 giugno 1979³ sulla pianificazione del territorio (LPT).

*Inserire prima del titolo del Capo 3***Capo 2a: Promozione della cultura della costruzione***Art. 17b* Cultura della costruzione

¹ La Confederazione garantisce, nell'adempimento dei propri compiti di cui all'articolo 2, una cultura della costruzione di qualità. Una cultura della costruzione di qualità si contraddistingue per tutte le attività che trasformano lo spazio, per un approccio globale orientato alla qualità in materia di pianificazione, di progettazione e di attuazione.

² La Confederazione coordina le attività dei servizi federali legate alla cultura della costruzione e stabilisce a tal fine obiettivi strategici coerenti e provvedimenti concreti.

³ Essa completa, con i propri sforzi, la promozione della cultura della costruzione da parte dei Cantoni.

Art. 17c Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni d'importanza nazionale per le loro attività d'interesse pubblico finalizzate alla promozione della cultura della costruzione.

² La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la promozione della cultura della costruzione a progetti di:

- a. ricerca;
- b. formazione e formazione continua di specialisti;
- c. relazioni pubbliche.

³ Il finanziamento è stabilito in base all'articolo 27 della legge federale dell'11 dicembre 2009⁴ sulla promozione della cultura.

³ RS 700

⁴ RS 422.1

⁴ La Confederazione può sostenere gli sforzi per una cultura della costruzione di qualità anche attraverso altre prestazioni, in particolare la consulenza, la messa a disposizione di informazioni e conoscenze, nonché la collaborazione.

Inserire dopo l'art. 18

Art. 18^{bis} Obiettivo di superficie e pianificazione

¹ A partire dal 2030 la percentuale di superficie nazionale destinata alla protezione della flora e della fauna indigene deve essere pari ad almeno il 17 per cento; nel computo di tale percentuale sono incluse le zone seguenti:

- a. le zone centrali dei parchi nazionali secondo l'articolo 23^f capoverso 3 lettera a e dei parchi naturali periurbani secondo l'articolo 23^h capoverso 3 lettera a, nonché il Parco nazionale secondo la legge federale del 19 dicembre 1980⁵ sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni;
- b. le paludi di particolare bellezza e d'importanza nazionale secondo l'articolo 23^a e altri biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18^a, nonché i biotopi d'importanza regionale e locale secondo l'articolo 18^b comprese le zone cuscinetto dei biotopi;
- c. le aree protette secondo l'articolo 11 capoversi 1, 2 e 4 della legge federale 20 giugno 1986⁶ su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici;
- d. le zone d'importanza nazionale secondo l'articolo 7^a della legge federale del 21 giugno 1991⁷ sulla pesca;
- e. le riserve forestali secondo l'articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 4 ottobre 1991⁸ sulle foreste;
- f. le superfici per la promozione della biodiversità particolarmente preziose secondo l'articolo 73 capoverso 2 della legge federale del 29 aprile 1998⁹ sull'agricoltura.

² La Confederazione allestisce una pianificazione secondo l'articolo 13 LAT¹⁰ sulla pianificazione del territorio e determina in particolare l'estensione e la qualità delle superfici necessarie per l'interconnessione delle zone di cui al capoverso 1.

⁵ RS 454
⁶ RS 922.0
⁷ RS 923.0
⁸ RS 921.0
⁹ RS 910.1
¹⁰ RS 700

Art. 18b Biotopi d'importanza regionale e locale

¹ I Cantoni designano i biotopi d'importanza regionale e locale. Nel farlo, tengono conto in special modo dell'interconnessione dei biotopi d'importanza nazionale e della conservazione delle specie nei cui confronti la Svizzera ha una responsabilità particolare.

² I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.

³ Il Consiglio federale stabilisce in che misura i Cantoni sono tenuti a designare biotopi d'importanza regionale e locale necessari per l'interconnessione di biotopi d'importanza nazionale. Esso può fissare un termine per la pianificazione e l'attuazione a livello cantonale ed emana ulteriori disposizioni in materia di attuazione.

Art. 18b^{bis} Compensazione ecologica

¹ Nelle regioni sfruttate in modo intensivo, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica in luoghi adatti all'interno e all'esterno degli insediamenti. Nel farlo, tengono conto degli interessi dell'utilizzazione agricola e forestale e degli obiettivi della Strategia energetica della Confederazione. Essi considerano le superfici per la compensazione ecologica nel quadro della pianificazione direttrice e della pianificazione dell'utilizzazione.

² I provvedimenti di compensazione ecologica servono alla conservazione e alla creazione di spazi vitali prossimi allo stato naturale, nonché alla loro interconnessione, in particolare mediante la valorizzazione con alberi, siepi, prati, edifici ricoperti di verde, corsi e specchi d'acqua rivitalizzati e altre superfici realizzate in modo naturale.

³ Il Consiglio federale può stabilire in che misura i Cantoni sono tenuti a garantire la compensazione ecologica. Esso può fissare un termine per la pianificazione e l'attuazione a livello cantonale ed emanare ulteriori disposizioni in materia di attuazione.

⁴ Le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 73 LAgr¹¹ che non rientrano tra le zone disciplinate dall'articolo 18^{bis} capoverso 1 lettera f sono computabili nell'ambito della compensazione ecologica di cui capoverso 3.

*Art. 22 cpv. 3**Abrogato*

¹¹ RS 910.1

Art. 24a cpv. 1 lett. b

¹ È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:

- b. contravviene a una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 18b, 18b^{bis}, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25b e la cui violazione è stata dichiarata punibile;

*Art. 24c**Abrogato**Art. 24e, frase introduttiva*

Indipendentemente da un procedimento penale, chiunque danneggia un oggetto d'importanza nazionale (art. 5), un sito naturale, un luogo storico oppure una rarità naturale o un monumento acquistato o protetto dalla Confederazione (art. 15 e 16), uno spazio vitale degno di protezione (art. 18 cpv. 1^{bis}), un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale (art. 18a e 18b) o una vegetazione ripuale (arti. 21) può essere obbligato a:

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(N. II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale dell' 11 dicembre 2009¹² sulla promozione della cultura

Art. 27 cpv. 3 lett. c

³ L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e i crediti di impegno:

- c. un credito quadro secondo gli articolo 16a e 17c capoverso 3 della legge federale del 1^oluglio 1966¹³ sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

2. Legge federale del 29 aprile 1998¹⁴ sull'agricoltura

Art. 70a cpv. 2 lett. d

² La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

- d. la gestione conforme alle prescrizioni di biotopi d'importanza nazionale, regionale o locale secondo gli articoli 18a e 18b della legge federale del 1^oluglio 1966¹⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio;

Art. 73 cpv. 2, secondo periodo

² ... Esso stabilisce i requisiti che le superfici per la promozione della biodiversità devono soddisfare, affinché possano essere computate alle superfici particolarmente preziose secondo l'articolo 18^{bis} capoverso 1 lettera f della legge del 1^o luglio 1966¹⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio.

3. Legge federale del 20 giugno 1986¹⁷ su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Sostituzione di espressioni

¹ Nell'articolo 11 capoversi 2–6 «bandite federali di caccia» è sostituito con «aree federali di protezione della fauna selvatica».

¹² RS 422.1

¹³ RS 451

¹⁴ RS 910.1

¹⁵ RS 451

¹⁶ RS 451

¹⁷ RS 922.0

² Negli articoli 7 capoversi 2 e 6, 12 capoverso 2^{bis}, 14 capoverso 3, 22 capoversi 1, 2 e 3, nonché 25 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

³ Negli articoli 7 capoverso 6 e 17 capoverso 1 lettere e ed f «zona protetta» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «area protetta»; nell'articolo 14 capoverso 2 «zone federali protette» è sostituito con «aree federali protette».

Art. 11, rubrica, cpv. 6, secondo periodo

Aree protette

⁶ ... Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per i costi di vigilanza di tali riserve e aree, nonché aiuti finanziari per i costi legati a misure di promozione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree come pure nelle riserve e aree di cui al capoverso 4.

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 11a Corridoi faunistici sovraregionali

¹ Il Consiglio federale designa d'intesa con i Cantoni corridoi faunistici d'importanza sovraregionale volti a collegare tra di loro gli spazi vitali della fauna selvatica su una vasta parte del territorio.

² Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni assicurano l'integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale.

³ Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti volti ad assicurare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza sovraregionale. L'importo dell'indennità dipende dall'entità dei provvedimenti e dalla necessità di risanamento dei corridoi faunistici.

4. Legge federale del 21 giugno 1991¹⁸ sulla pesca

Art. 7a Zone d'importanza nazionale

Il Consiglio federale designa d'intesa con i Cantoni zone d'importanza nazionale per la conservazione di pesci e gamberi minacciati di estinzione o fortemente minacciati. Esso stabilisce gli obiettivi di protezione e l'utilizzazione ammissibile.

Art. 12, rubrica, cpv. 1^{bis} e cpv. 2

Aiuti finanziari e indennità

^{1bis} La Confederazione concede indennità ai Cantoni per i costi legati alla conservazione delle zone secondo l'articolo 7a.

¹⁸ RS 923.0

² Le indennità e gli aiuti finanziari della Confederazione sono stabiliti in funzione dell'importanza e dell'efficacia dei provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 1^{bis}. Gli aiuti finanziari sono pari al massimo al 40 per cento dei costi.